



Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:

- 1) **dott. Maria G. Di Marco** **Presidente**
2) **dott. Michele De Maria** **Consigliere**
3) **dott. Carmelo Ioppolo** **Consigliere relatore**

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 107 R.G. anno 2018 promossa in grado di appello

DA

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Ufficio legale dell'Istituto, sito in Via Laurana 59, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] in virtù di procura notarile del 21.07.2015

Appellante

CONTRO

[REDACTED] rappresentata e difesa da se stessa ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Palermo via Lascaris n.34

Appellata/ Appellante incidentale

OGGETTO: contribuzione da lavoro autonomo.

All'udienza di discussione del **31 Maggio 2018** i procuratori delle parti hanno concluso come dai propri atti difensivi.

IN FATTO E IN DIRITO

1) Con ricorso al Tribunale di Palermo depositato il 21.12.2016 l'avvocato [REDACTED] aveva chiesto dichiararsi illegittima la propria iscrizione nella Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/95, eseguita dall'I.N.P.S. d'ufficio per l'anno 2010 e comunicatale con nota del giorno 22 giugno 2016, con conseguente accertamento negativo del debito contributivo del quale, in subordine, aveva eccepito la prescrizione.

L'I.N.P.S. si era costituito in giudizio contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso del quale aveva chiesto il rigetto.

Con sentenza n. 39 dell'11.01.2018 il Giudice adito, esclusa la fondatezza della eccezione di prescrizione, ha ritenuto che la ricorrente non fosse soggetta all'obbligo di iscrizione nella Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/95 e, conseguentemente, ha dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione separata e, per l'effetto, non dovuti i contributi per l'anno 2010.

Per la riforma della decisione ha proposto appello l'I.N.P.S. con ricorso depositato il 30.1.2018.



Ha resistito al gravame la [REDACTED] per la conferma della statuizione a sé favorevole; con impugnazione incidentale condizionata ha censurato il rigetto della eccezione di prescrizione.

All'udienza del 31.05.2018 sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

2) L'appellante principale si duole della ritenuta illegittimità dell'iscrizione alla Gestione Separata, sul presupposto che il contributo integrativo versato dalla [REDACTED] abbia natura meramente solidaristica e sia quindi inidoneo a costituire una posizione previdenziale utile a fini pensionistici.

A tal fine, l'Istituto richiama il contenuto della norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, L. N. 335/95, introdotta dal comma 12 dell'art. 18 del D.L. n. 98/2011, convertito in legge 111/2011, per sostenere che ove il reddito prodotto dal professionista sia esente dall'obbligo di versamento del contributo c.d. soggettivo, in base al regolamento della cassa di appartenenza, risulterebbe privo di imposizione previdenziale se non fosse soggetto alla iscrizione alla Gestione Separata.

Censura, inoltre, la pronuncia di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non applicabile al caso di specie quanto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n.30345/2017.

3) L'appello principale non può essere accolto per le considerazioni che seguono:

E' pacifico, che l'odierna appellata nel 2010 era iscritta all'Albo degli Avvocati di Palermo, e non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, stante il mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente.

La professionista versava, ciò nondimeno, il contributo integrativo obbligatorio previsto dal Regolamento della Cassa anzidetta per il solo fatto di essere iscritta all'Albo forense.

Orbene, questa Corte si è già pronunciata su questioni identiche a quelle oggetto del presente giudizio e a tale orientamento intende dare continuità [pur consapevole delle successive pronunce della Corte di Cassazione (sent. N. 30344 e 30345 del 18 dicembre 2017) di integrale accoglimento delle argomentazioni dell'I.N.P.S.], reputando che la tutela previdenziale dell'attività svolta dalla professionista, proprio perché subordinata all'iscrizione all'Albo degli Avvocati, non sia disciplinata dal richiamato comma 26 dell'art. 2 della L. n. 335/95 essendo invece riconducibile alla previsione del precedente comma 25 del medesimo articolo secondo cui:

"Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni



secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;

c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;

d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.”.

In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs n.103/1996, recante per l'appunto norme ” in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione ”, che, all'art. 1, rubricato “Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti, prevede : “Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2 , comma 25, della legge 8 agosto 1995 , n. 335, assicura ,... , la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi” e che, all'art. 3, demanda ai soli “enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta degli albi” la competenza a deliberare sulle forme gestorie, tra quelle previste dalla medesima norma, sancendo la inclusione della categoria nella forma di previdenza di cui all'art.2, comma 26 l. n. 335/1992, solo in caso di “mancata adozione delle delibere di cui al comma 1”,ossia solo qualora gli enti esponenziali e gli enti abilitati alla tenuta degli albi omettano di deliberare sulla specifica forma di previdenza della categoria.

Tale essendo il quadro normativo è palese che il comma 26, dell'art. 2 l. n. 335/95 [“...a decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'I.N.P.S., e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, **attività di lavoro autonomo**, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (...)”] abbia, rispetto al precedente comma 25, differente ambito soggettivo di applicazione: quest'ultimo è, infatti, rivolto alla tutela previdenziale dei soggetti che svolgano una libera professione il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi, il primo è invece indirizzato ai lavoratori autonomi per i quali non è prevista iscrizione in albi e che siano privi anche di ente previdenziale di categoria.

In tal senso del resto si era pronunciata anche la Corte di Cassazione secondo cui : “ (...) i professionisti iscritti ad albi o elenchi non sono iscritti nella gestione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ma nella gestione di cui al comma 25 del citato art. 2. Va infatti rammentato che, nel complessivo piano di estensione della tutela previdenziale a categorie che in precedenza ne erano prive, la L. n. 335 del 1995 ha agito con due diverse disposizioni: da un lato, con l'art. 2, comma 25, ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi. Si trattava, in questo caso, di regolamentare quei liberi professionisti per i quali esisteva un ente deputato alla tenuta degli albi, ma che non avevano, a differenza di altre categorie, una apposita cassa di previdenza e che erano quindi privi di tutela previdenziale. In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, che ha demandato proprio agli enti abilitati alla tenuta degli albi di scegliere se partecipare ad un ente pluricategoriale ovvero se costituire un ente di categoria per gestire l'assicurazione di detti professionisti (D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 2). Pertanto per i professionisti iscritti all'albo, ossia per i professionisti stricto sensu secondo la dizione usata dall'Istituto ricorrente, il soggetto deputato alla gestione della tutela



previdenziale obbligatoria, viene scelto dall'organo professionale competente e non è certo la gestione separata presso l'I.N.P.S., che invece è prevista, dal successivo comma 26, per quei lavoratori autonomi che svolgono attività professionale per la quale non è prevista l'iscrizione in albi o in elenchi e che quindi non hanno alcun ente deputato alla relativa tenuta che possa decidere sulla forma di gestione della tutela previdenziale.

Ne consegue, conclusivamente, che i professionisti iscritti negli albi sono esclusi dalla gestione separata presso l'I.N.P.S. di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, mentre in questa sono inclusi i professionisti per i quali, come le guide turistiche, non esiste un albo professionale.” (Cass. n. 3622/2007, nello stesso senso Cass. n. 13218/2008).

Tuttavia, l'I.N.P.S. pone a fondamento della propria tesi il dettato normativo di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/95 e la sopravvenuta norma di interpretazione autentica di cui all'art.18, comma 12, l D.L. n. 98/2011, convertito in legge 111/2011, secondo cui :

“L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata I.N.P.S. sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.”.

Secondo l'appellante, la predetta disposizione confermerebbe il proprio assunto nel senso che rientrerebbero nell'ambito della Gestione Separata:

- tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali;

- tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o Regolamenti.

Senonché, la norma di interpretazione autentica va letta in funzione della norma interpretata, rispetto alla quale cioè deve rivestire portata solo chiarificatrice ma non innovativa; la tesi dell'I.N.P.S., invece, tende ad estendere l'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 26, anche a casi per i quali la Cassa Privata di Previdenza nell'esercizio della propria autonomia (cfr. Corte Cost. n. 254/2016) abbia esonerato l'iscritto, alle condizioni date, dal versamento del contributo soggettivo così conglobando anche fattispecie chiaramente non regolate dalla norma interpretata siccome attratte nell'ambito normato dal precedente comma 25 e dai successivi decreti delegati, afferendo ad una tutela previdenziale per la quale la legge ha individuato come competente le Casse di Previdenza privata .

In altri termini la tesi dell'I.N.P.S. determinerebbe l'effetto di estendere, con efficacia retroattiva, l'ambito soggettivo dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata in palese contrasto con la natura (di interpretazione autentica) e con la lettera della norma invocata (art. 18, comma 12 dl n. 98/11).

Sotto tale secondo profilo va infatti sottolineato che la utilizzazione della congiunzione “*ovvero*” preceduta dalla virgola ha valore disgiuntivo e pertanto la legge ha inteso dire che



non sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata coloro che, per svolgere la loro attività, devono essere iscritti ad appositi albi oppure coloro la cui attività sia priva di collegamento con un ente previdenziale di categoria e ciò in assoluta coerenza con la natura “residuale” della Gestione Separata dell’I.N.P.S. che è volta a attribuire tutela previdenziale a categorie di lavoratori autonomi che ne erano prive.

Il verificarsi quindi di una delle due condizioni esclude l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione Separata.

Ed infatti nel caso che qui interessa il non assoggettamento dei redditi dell’appellata al versamento del contributo soggettivo è l’effetto della specifica disciplina previdenziale che per l’esercizio della professione forense (prima della riforma attuata con la legge n. 247/12) attribuiva alla Cassa, in base alle determinazioni del Comitato dei delegati (art. 22 l. n. 576/1980), la facoltà di esonerare temporaneamente dall’obbligo del versamento del contributo soggettivo i professionisti che, come l’appellata, conseguivano redditi al di sotto del limite ritenuto presuntivo di esercizio “*continuativo della professione*”.

Sotto altro profilo va poi evidenziato che, l’appellata ha pacificamente versato alla cassa di Previdenza il contributo integrativo.

Prevede, infatti, l’art. 11 della L. n. 576/80, come modificato dall’art. 6 del Regolamento dei contributi della Cassa Forense, che *“A partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’IVA e versarne alla Cassa l’ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo (...) Salvo quanto disposto dall’articolo 13, primo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento. Il contributo integrativo non è soggetto all’IRPEF né all’IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale.”*

E tale contributo è previdenziale a tutti gli effetti attesa la sua obbligatorietà e la sua funzione “solidaristica”, come stabilito dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 109 dell’11 luglio 1996 e dalle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n.69 del 18.05.2009 e n.25 del 3.03.2011, di modo che non pare dubbio che per esso si realizzi un vero e proprio “prelievo contributivo” (cfr. Corte Costituzionale n. 402/91) per il finanziamento della cassa di previdenza

Del resto, come già detto, la norma di interpretazione autentica contenuta nel citato art. 18 del D.L. n. 98/2011 richiama i “contributi” senza alcuna differenziazione tra contributi integrativi e soggettivi, talchè non può l’interprete introdurre una limitazione (al solo contributo soggettivo) non contemplata dal legislatore e che appare anche smentita dal raffronto sistematico con il precedente comma 11 della stessa disposizione che, prevedendo l’obbligo contributivo dei pensionati, ha fatto espressa indicazione dei contributi soggettivi.

Ma vi è di più.

A voler seguire la tesi dell’appellante, verrebbero versate contemporaneamente due contribuzioni (quella alla gestione separata e quella prevista dalla Cassa di volta in volta competente) sulla stessa attività professionale e sui medesimi redditi con conseguente violazione del divieto di doppia contribuzione, considerato che il contributo integrativo per



finalità di finanziamento della gestione (c.d. di solidarietà) è parte anche dell'aliquota I.N.P.S. (L. n.449/97).

In conclusione dunque ritiene la Corte, in aderenza all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, che la Cassa Forense sia una Cassa di *"primo pilastro"* dato che la stessa è dotata di piena autonomia ed è garante sia della fase di prelievo che della fase di erogazione della previdenza ed assistenza per gli Avvocati, mentre la Gestione Separata dell'I.N.P.S. è una *"cassa residuale"* che offre tutela soltanto in relazione allo svolgimento di attività prive di collegamento con un ente previdenziale di categoria.

Poiché le Casse autonome hanno meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, è rimesso, in linea di principio, alla scelta della Cassa medesima di determinare il *quantum* e lo stesso *an*, in casi particolari, della contribuzione (per la cassa forense fino alla data di entrata in vigore della legge n. 247/12 che ha reso obbligatoria per tutti l'iscrizione).

In altri e conclusivi termini l'attività dei professionisti, soggetti all'autonomo Ente previdenziale di categoria, soggiacendo ad un regime gestito e regolamentato dalla cassa di appartenenza, rimane assoggettata esclusivamente a tale disciplina. (cfr. Cass n.3641/2018 su autonomia regolamentare in materia pensionistica della Cassa privata).

Non ignora questa Corte, come sopra anticipato, le pronunce della Corte di Cassazione n. 30344/17 e n. 30345/17 e quelle successive rese nel mese di gennaio 2018 di identico contenuto, e tuttavia ritiene di non potere condividere le argomentazioni ivi espresse .

La Corte di Cassazione, analizzando il caso di un professionista che, oltre al rapporto di pubblico impiego (con corrispondente posizione previdenziale) esercita anche altra attività professionale, non soggetta, tuttavia, alla contribuzione soggettiva in favore della cassa di appartenenza (INARCASSA) per espresso divieto di iscrizione sancito dal relativo Statuto, ha affermato: *"l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1, T.U. n. 917/1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale"* .

Giunge a tale conclusione, la Corte di Cassazione, sulla base di una concezione della universalizzazione della tutela previdenziale, mutuata dalla precedente sentenza della Corte n. 3240/10, intesa non in termini soggettivi (riferita cioè a soggetti individuati in base alla attività prestata) ma oggettivi (basata sulla mera percezione di un reddito), e su tale distinzione sembra fondare la peculiarità ed il tratto differenziale della Gestione Separata rispetto alle altre gestioni assicurative con conseguente affermazione della legittimità della proliferazione delle obbligazioni contributive al solo realizzarsi della supposta *"base imponibile"*.

In coerenza con tale impostazione evidenzia la diversità di funzione tra il contributo integrativo e quello soggettivo per farne derivare che a prescindere dal riferimento della legge al solo *"versamento contributivo"* non possa farsi discendere dal versamento del primo effetto esonerativo della iscrizione alla Gestione Separata dell'I.N.P.S..



Reputa, tuttavia, questa Corte che la normativa di riferimento (art. 2, comma 25 e 26, l. 335/95) non pare supportare tale generalizzazione oggettivizzata e con connotazione "tributaria" della contribuzione, laddove, come si ritiene di avere dimostrato, l'ambito di incidenza della residuale Gestione Separata dell'I.N.P.S. (art. 2, comma 26,), soggettivamente correlata all'esercizio di una attività di lavoro autonomo "di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" "(...)", deve necessariamente arrestarsi di fronte ai casi di "attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi" (comma 25) la cui tutela previdenziale è rimessa alla competenza gestoria delle Casse Private di appartenenza.

Per le esposte considerazioni deve ritenersi la illegittimità dell'iscrizione d'ufficio dell'odierna appellata solo perché esonerata, in base al regolamento della Cassa di Previdenza avendo prodotto redditi professionali inferiori al limite fissato dal Comitato dei Delegati, dal versamento del contributo soggettivo e che ha regolarmente versato il contributo integrativo.

La sentenza va, dunque, confermata.

4) Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti stante il contrasto giurisprudenziale esistente sulle questioni di merito esaminate ed il differente orientamento reso dalla Suprema Corte di Cassazione.

Deve, infine, darsi atto della sussistenza a carico della parte appellante principale dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. **39/2018** del Tribunale G.L. di Palermo.

Compensa tra le parti le spese di questo grado di giudizio.

Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante principale dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012.

Così deciso in Palermo, il 31.05.2018

il Consigliere estensore

Carmelo Ioppolo

Il Presidente

Maria G. Di Marco

